

CONFINDUSTRIA ABRUZZO

***REGOLAMENTO
COMITATO REGIONALE
GIOVANI IMPRENDITORI***

**COMITATO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI
DI CONFINDUSTRIA ABRUZZO**

In vigore dal 3 Dicembre 2025

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituito, nell'ambito della Confindustria Abruzzo, il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, come organo federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Associazioni Territoriali d'Abruzzo, riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

ART. 2 – SCOPI

Il Comitato regionale si propone di:

- approfondire le problematiche economico-sociali e politiche sia nel contesto regionale che nazionale.
- Promuovere nella regione Abruzzo la diffusione della cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità di competere fra i soggetti economici.
- Coordinare lo scambio di idee e di esperienze tra i Gruppi Giovani della regione, nell'intento di rafforzarne e perfezionarne l'attività, nonché di agevolarne l'unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse, sia verso l'esterno sia all'interno degli organismi rappresentativi dei Giovani Imprenditori a livello nazionale e delle strutture della Confindustria.
- Valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione verso l'esterno di iniziative significative promosse a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
- Contribuire all'attività di Confindustria Abruzzo con l'apporto di idee ed anche mediante l'eventuale assunzione di specifiche deleghe di responsabilità nell'ambito degli indirizzi programmatici di azione.
- Promuovere il collegamento fra i Gruppi G.I. della regione e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di cui il Presidente del Comitato è membro di diritto fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7, comma 1, del Regolamento Nazionale GI.

ART. 3 – ATTIVITA'

Il Comitato, nell'ambito degli indirizzi generali di Confindustria Abruzzo e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori:

- Guida e promuove la diffusione di iniziative all'esterno del Comitato stesso integrandole con le diverse componenti sociali ed economiche;
- Fornisce le indicazioni per le azioni del Presidente e dei Vicepresidenti;
- Elegge il Presidente;
- Ratifica la nomina del Vicepresidente da parte del Presidente;
- Designa, nomina e coordina i propri rappresentanti negli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori e in altri organismi esterni;
- Delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- Esamina e approva per ogni anno solare il documento illustrativo delle attività programmatiche con le relative voci di spesa ed il conto consuntivo.

ART. 4 – CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nonché nei comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema di rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

In tale quadro, il Comitato si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla Confindustria Abruzzo.

ART. 5 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato regionale è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti nella regione presso le Associazioni territoriali.

La rappresentanza all'interno del Comitato regionale è basata sul principio di pariteticità tra i Gruppi territoriali. Esso è pertanto composto dai delegati designati da ogni Gruppo. Nello specifico, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno potrà designare n. 2 delegati mentre quello di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico potrà designare n. 6 delegati.

I componenti del Comitato devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo territoriale di appartenenza. I Delegati non possono compiere più del 38° anno di età nell'anno solare di nomina.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.

Partecipano, inoltre, al Comitato, quali invitati e senza diritto di voto, i Giovani Imprenditori della regione che siano componenti di organi nazionali G.I. e il Past President.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su esplicito invito del Presidente regionale, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi territoriali, Giovani Imprenditori iscritti ai singoli Gruppi nonché funzionari delle Associazioni territoriali ed esperti nelle materie poste all'ordine del giorno. La partecipazione è senza diritto di voto.

I componenti del Comitato durano in carica un quadriennio e possono essere nominati per un ulteriore quadriennio, anche non consecutivo.

Il Comitato regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le delibere su persone si applicano i criteri vigenti nel Sistema confederale riguardanti la libertà di candidatura, il voto segreto e la limitazione del voto (non più dei due terzi dei seggi disponibili) qualora si tratti di eleggere organi collegiali o cariche plurime.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo preposto di Confindustria Abruzzo.

I Delegati durano in carica quattro anni e sono successivamente designabili per un ulteriore mandato.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi del Comitato regionale:

- il Presidente
- I Vicepresidenti
- Il Consiglio di Presidenza (*organo facoltativo*)

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- E' eletto a scrutinio segreto dal Comitato Regionale;
- Rappresenta il Comitato regionale di fronte a terzi e all'interno di Confindustria Abruzzo. Rappresenta il Comitato nell'ambito del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori. Per la rappresentanza di quest'ultimo organo, ha la facoltà di delegare un Vicepresidente, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato Regionale;
- Sceglie i Vicepresidenti, da un minimo di uno fino a un massimo di 4, fra i componenti del Comitato regionale che siano iscritti ai Gruppi provinciali da almeno due anni e che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato regionale. Ha la facoltà di attribuire eventuali incarichi nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione;
- Ha facoltà di nominare un numero massimo di tre Consiglieri Incaricati fra gli appartenenti al Comitato regionale, al quale spetta la ratifica, e di attribuire deleghe per singole attività;
- Convoca e presiede il Comitato regionale almeno quattro volte l'anno, dà attuazione alle decisioni del Comitato ed assume le iniziative volte a stimolare l'attività del Comitato e ad assicurarne il buon funzionamento;
- Redige un programma di attività, il relativo budget economico e ne promuove l'operatività in seno al Comitato.

Il Presidente dura in carica un quadriennio e non è rieleggibile.

La carica di Presidente non può essere prorogata oltre la naturale scadenza

Art. 9 – MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Possono essere candidati alla Presidenza regionale, Giovani Imprenditori che siano iscritti ai Gruppi territoriali della regione da almeno due anni maturati alla data dell'assemblea elettiva, che abbiano ricoperto per un periodo di almeno due anni la carica di Presidente o Vicepresidente territoriale o di Vicepresidente regionale, oppure aver ricoperto un incarico elettivo in seno ad organi nazionali e che non compiano più del 38* anno di età nell'anno solare di elezione. In ogni caso, è richiesto il possesso nell'azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche elettive.

Ai fini dell'accesso alla funzione di membro di diritto del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori, il Presidente deve possedere il requisito del completo inquadramento dell'azienda. In alternativa, egli può delegare per tale funzione un Vicepresidente a norma dell'Articolo 7 del Regolamento nazionale dei Giovani Imprenditori purché il delegato sia in possesso del requisito.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente darà avvio al procedimento di rinnovo della carica mediante una comunicazione che deve contenere i seguenti elementi: la data di convocazione del Comitato Regionale che procederà all'elezione del nuovo Presidente, l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Comitato corredate da relativo Programma e l'indicazione del termine entro cui le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo che non potrà essere inferiore a 30 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato Regionale in cui si procede all'elezione. Ciascun Gruppo territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati, in possesso dei requisiti richiesti nel comma precedente.

Entro 20 giorni prima della data della riunione del Comitato regionale la segreteria del Comitato provvederà ad inviare l'elenco dei candidati, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, ai Gruppi Territoriali.

Entro i 15 giorni prima dell'elezione, la Segreteria del Comitato provvederà ad inoltrare alla Commissione Verifica Poteri, per il tramite della Segreteria nazionale, la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice Etico e dei Valori associativi, il parere dei probiviri della territoriale di provenienza nonché la diversa documentazione eventualmente richiesta.

Almeno 20 giorni prima della riunione il Presidente uscente richiederà ai Gruppi territoriali di nominare i nuovi rappresentanti del Comitato Regionale che procederà all'elezione del Presidente.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto, con il conseguimento di almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece quelle nulle.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica, la proposta si intende respinta. In caso di candidatura plurima, la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti.

Il candidato Presidente non può ricoprire, nell'ambito della votazione, il ruolo di Delegato.

ART. 10 – I VICE PRESIDENTI

Il Vicepresidente sarà nominato dal Presidente nell'ambito del Comitato regionale, al quale spetta la ratifica.

Il Vicepresidente verrà proposto dal Presidente fra rappresentanti di Gruppi possibilmente diversi da quello di sua appartenenza.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso suo impedimento. In caso di dimissioni o impedimento definitivo la sostituzione è da considerarsi fino al successivo rinnovo delle cariche, tuttavia, il Vicepresidente decade insieme al Presidente che lo ha proposto

Il Vicepresidente dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile per un ulteriore quadriennio anche non consecutivo.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. Del Consiglio di Presidenza fanno parte gli eventuali Consiglieri Incaricati.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da proporre al Comitato regionale e di rendere operative le decisioni dello stesso.

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

La carica di Presidente regionale non è cumulabile con la carica di Presidente di Gruppo territoriale. Tale incompatibilità trova applicazione con l'assunzione della nuova carica.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta della Confindustria del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi.

ART. 13 – SEGRETERIA

Il Comitato regionale si avvale di un Segretario, scelto fra i funzionari di Confindustria Abruzzo e incaricato di tale compito dal Direttore di Confindustria Abruzzo stessa, sentito il Presidente del Comitato.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato, delle quali redige il verbale firmato da lui e dal Presidente.

Collabora con il Presidente per il buon andamento del Gruppo e per l'efficacia della sua attività.

Art. 14 – BUDGET

Le attività del Comitato sono sostenute economicamente da un contributo della Confindustria regionale o finanziate dai Gruppi territoriali.

Il Comitato regionale esamina e approva per ciascun anno solare ed in tempo utile per quanto previsto dallo Statuto di Confindustria Abruzzo concernente il bilancio preventivo, il documento con le attività e le relative voci di spesa ed esamina e approva il conto consuntivo.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto di Confindustria Abruzzo e i principi confederali.

La risoluzione delle eventuali controversie e la vigilanza sull'osservanza delle norme regolamentari, nonché dei principi del Codice Etico e della Carta dei Valori sono di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri di Confindustria.

ART. 16 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di Confindustria Abruzzo.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Presidente e del Comitato entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Comitato che pertanto terminerà a novembre 2026.